



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

- Ai Signori Sindaci e Commissari
- Ai Signori Segretari Comunali
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di

LORO SEDI

e, per conoscenza

Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali c/o Comuni di:

Milazzo - Patti - Sant'Agata di Militello - Taormina

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Propaganda elettorale.

In occasione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, il Ministero dell'Interno con circolare n. 39 del 29.04.2024 ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale che qui di seguito si indicano, precisando che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, **ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali e, in particolare, degli adempimenti in materia di propaganda elettorale, deve considerarsi giorno della votazione quello di domenica 9 giugno 2024.**

1. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (artt. 2 e 3 legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, le Giunte comunali, **dal 33° al 30°** giorno antecedente quello della votazione (e quindi **da martedì 7 a venerdì 10 maggio 2024**), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

In particolare, le Giunte dovranno provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Per le elezioni comunali affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (Commissioni e Sottocommissioni elettorali Circondariali) dovranno comunicare immediatamente le decisioni oltre che a questo Ufficio anche ai Sindaci dei comuni stessi.

3. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, inizia la c.d campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 10 maggio 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada) come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno 2024.

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno 2024, – ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per la consultazione in oggetto – purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

costituiscono forma di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

6. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

7. Agevolazioni fiscali (art. 18, comma 1, e art. 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si rammenta che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati e dai rispettivi partiti o movimenti politici, cui si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

8. Diffusione di sondaggi demoscopici (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

9. Inizio del divieto di propaganda (art. 9, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione – considerando giorno di votazione, come già detto, quello di domenica 9 giugno, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge 7/2024, e quindi **da sabato 8 giugno a domenica 9 giugno 2024** sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, **nel giorno destinato alla votazione**, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

10. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Il Vice Prefetto Vicario
(Adorno)

Gg/